



---

## **Governo Societario**

Regolamento del cumulo complessivo degli incarichi

---

*Approvato dall'Assemblea dei Soci del 28/04/2019.*

*Il presente documento abroga e sostituisce il precedente.*

## **Indice**

<b>PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI .....</b>	<b>3</b>
<b>DESTINATARI DEL DIVIETO DI INTERLOCKING.....</b>	<b>4</b>
<b>CRITERI APPLICATIVI DEL DIVIETO DI INTERLOCKING .....</b>	<b>4</b>
<b>LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI PER I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO .....</b>	<b>5</b>
<b>SUPERAMENTO DEI LIMITI O DELLE CONDIZIONI RELATIVE AL DIVIETO DI INTERLOCKING .....</b>	<b>5</b>
<b>VERIFICHE PERIODICHE RELATIVE AL DIVIETO DI INTERLOCKING .....</b>	<b>6</b>

### **Premessa e riferimenti normativi**

Il presente Regolamento, adottato in conformità alla previsione di cui agli artt. 24 e 32 comma 8 dello Statuto Sociale, individua i criteri per la determinazione di un limite al cumulo degli incarichi che possono essere ricoperti dai membri degli Organi di vertice della Banca Popolare Sant'Angelo. Nel presente Regolamento viene altresì disciplinata la procedura da applicare nel caso di incarichi assunti oltre i limiti consentiti e la conseguente dichiarazione di decadenza.

Il Regolamento è stato redatto nel rispetto e in applicazione della normativa di seguito indicata: dagli articoli 24 e 32 dello Statuto Sociale;

- legge nr. 262/2005 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina del mercato finanziario) il cui art. 2 ha introdotto nel TUF, l'art. 148 bis (Limiti al cumulo degli incarichi);
- decreto legislativo nr. 58/1998 (TUF);
- Regolamento emittenti della Consob;
- Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche;
- dall'articolo 36 del D.lgs. c.d. "Salva Italia" del 6 aprile 2012 e successive modifiche del 4 agosto 2017 nr. 124; (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) dal documento congiunto Banca d'Italia, Consob e Isvap "Criteri per l'applicazione dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia" (cd. "divieto di interlocking"), da ultimo emendato nel mese di dicembre 2018.

Il presente Regolamento è approvato mediante atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione e, successivamente, recepito mediante atto deliberativo dell'Assemblea dei Soci. Le eventuali variazioni successive sono approvate e recepite con le medesime modalità.

## **Destinatari del divieto di interlocking**

L'art. 36 del d.l. "Salva Italia" introduce il divieto di assumere o esercitare cariche in imprese o gruppi di imprese tra loro concorrenti, operanti nei mercati del credito, assicurativo o finanziario (c.d. divieto di interlocking), al fine di evitare situazioni potenzialmente lesive della concorrenza tra imprese operanti nei predetti settori.

Il divieto di cumulo deve intendersi tra le cariche detenute negli organi gestionali e di sorveglianza (Consiglio di Amministrazione, di Gestione e di Sorveglianza), di Controllo (Collegio Sindacale) inclusi i funzionari di vertice (Direttori Generali) e le cariche analoghe (quindi anche quelle non esecutive e di controllo) detenute in imprese o gruppi di imprese concorrenti, operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario. Il divieto non si applica agli incarichi di sindaco supplente fintanto che permanga la supplenza e non venga quindi effettivamente esercitato l'incarico di sindaco.

## **Criteri applicativi del divieto di interlocking**

La normativa in materia di interlocking considera concorrenti le imprese operanti nei mercati del credito (banche, intermediari finanziari *ex* titolo V del TUB e relative società capogruppo, istituti di pagamento, IMEL, Poste Italiane S.p.A. per l'attività di Bancoposta, Cassa Depositi e Prestiti), assicurativo (compagnie di assicurazione e di riassicurazione), e finanziario (Sim, Sgr, Sicav,) soggette alle procedure di autorizzazione e di vigilanza ai sensi della normativa bancaria, finanziaria e assicurativa applicabile.

Rileva, inoltre, anche la dimensione delle imprese e dei gruppi di imprese: il divieto di interlocking opera quando almeno due delle imprese o gruppi di imprese in cui il soggetto detiene cariche presentano individualmente un fatturato totale, realizzato a livello nazionale dall'impresa o dal gruppo di appartenenza, superiore a 30 milioni di euro.

Per le banche e gli altri intermediari finanziari si intende come fatturato un decimo dell'attivo dello stato patrimoniale esclusi i conti d'ordine, e per le imprese di assicurazione i valori dei premi incassati. La nuova soglia si applica a partire dalle cariche assunte o rinnovate successivamente alla data di pubblicazione della comunicazione della Banca d'Italia di dicembre 2018.

Il divieto generale prevede l'impossibilità ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice della Banca di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

Sono considerate concorrenti le imprese o i gruppi di impresa tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo n. 7 L. 287/1990 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

Per l'individuazione dei criteri per l'applicazione dell'art. 36 del d.l. Salva Italia si rinvia al documento congiunto Banca d'Italia, Consob e Isvap "Criteri per l'applicazione dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia" (cd. "divieto di interlocking"), da ultimo emendato nel mese di dicembre 2018 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni che si intenderanno automaticamente recepite nel presente Regolamento.

### **Limiti al cumulo degli incarichi per i componenti dell'organo di controllo**

I componenti dell'organo di controllo della Banca sono in ogni caso tenuti al rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del TUF e della disciplina secondaria adottata da Consob (Regolamento Emittenti) quale tempo per tempo vigente.

### **Superamento dei limiti o delle condizioni relative al divieto di interlocking**

Il soggetto interessato e gli organi della Banca devono valutare ciascuna carica al fine di verificare la sussistenza o meno del divieto di *interlocking*. L'accertamento avviene secondo le modalità stabilite per l'accertamento dei requisiti per gli esponenti aziendali dalle normative di settore.

I soggetti titolari di cariche che ricadono nel campo di applicazione del divieto di *interlocking* sono tenuti a comunicare entro novanta giorni dalla nomina agli organi societari competenti per l'accertamento dei requisiti l'opzione esercitata tra le cariche incompatibili. In caso di mancato esercizio dell'opzione, il soggetto deve comunicare l'elenco delle cariche rivestite presso altri intermediari, accompagnato da una attestazione sotto la propria responsabilità che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 del d.l. 201/2011, indicandone dettagliatamente le ragioni.

Entro 30 giorni l'organo competente della Banca decide in ordine alla sussistenza o meno del divieto e, ove ne ricorrano i presupposti, dichiara la decadenza dall'ufficio interessato.

La decadenza viene altresì dichiarata decorsi 30 giorni dalla conoscenza della situazione che dà luogo all'applicazione del divieto.

Resta inteso che, in caso di inerzia dell'organo della Banca competente, la decadenza è pronunciata dall'Autorità di settore competente.

### **Verifiche periodiche relative al divieto di interlocking**

Con cadenza annuale il Consiglio di Amministrazione provvede a verificare il rispetto dei citati limiti al cumulo degli incarichi e delle relative condizioni e rende noto l'esito di tale verifica nella relazione sul governo societario.

Per consentire tale verifica, i titolari di cariche sottoposte al divieto forniscono le necessarie informazioni al Consiglio di Amministrazione.

Oltre ai casi di rinomina e di nuove nomine, la verifica deve avere ad oggetto anche soggetti che siano stati nominati per una carica diversa e per la quale sussiste incompatibilità.